

M O D I		CHECK-LIST AUDIT ISO 37001:2016	Modello: M092C – Rev. 0 Pagina 1 di 12
	Clausola ISO 37001:2016	✓	Evidenze dell'audit
4	CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE		
4.1	Comprendere l'organizzazione e il suo contesto		
	L'organizzazione deve determinare gli elementi esterni e interni rilevanti per le sue finalità e che influenzano la propria capacità di raggiungere gli obiettivi del proprio sistema di gestione per la prevenzione della corruzione. Tali elementi comprendono, senza limitazione, i seguenti fattori: a) le dimensioni, la struttura e l'autorità decisionale delegata dell'organizzazione; b) i luoghi e i settori in cui l'organizzazione opera o prevede di operare; c) la natura, l'entità e la complessità delle attività e delle operazioni dell'organizzazione; d) il modello commerciale dell'organizzazione; e) gli enti su cui l'organizzazione esercita il controllo e gli enti che esercitano il controllo sull'organizzazione; f) i soci in affari dell'organizzazione; g) la natura e l'entità delle interazioni con i pubblici ufficiali; h) gli obblighi e gli adempimenti di legge, normativi, contrattuali e professionali applicabili.		
4.2	Comprendere le esigenze e le aspettative degli stakeholder		
	L'organizzazione deve determinare: a) gli stakeholder rilevanti per il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione; b) i requisiti rilevanti per tali stakeholder.		
4.3	Determinare il campo di applicazione del sistema di prevenzione della corruzione		
	L'organizzazione deve determinare i confini e l'applicabilità del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione per stabilirne il campo di applicazione. Nel determinare tale campo di applicazione, l'organizzazione deve considerare: a) i fattori esterni e interni di cui al punto 4.1; b) i requisiti di cui al punto 4.2; c) i risultati della valutazione del rischio di corruzione di cui al punto 4.5. Il campo di applicazione deve essere disponibile in forma di informazioni documentate.		
4.4	Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione		
	L'organizzazione deve stabilire, documentare, attuare, mantenere, riesaminare in modo continuo e, dove necessario, migliorare un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, compresi i processi necessari e le loro interazioni, in conformità ai requisiti del presente documento. Il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione deve contenere misure ideate per identificare e valutare il rischio di corruzione, e per prevenirla, rintracciarla affrontarla.		
4.5	Valutazione del rischio corruzione		
4.5.1	L'organizzazione deve effettuare valutazioni periodiche del rischio di corruzione che devono: a) identificare i rischi di corruzione che l'organizzazione possa ragionevolmente prevedere, dati i fattori elencati al punto 4.1; b) analizzare, valutare e mettere in ordine di priorità i rischi di corruzione identificati; c) valutare l'idoneità e l'efficacia dei controlli esistenti dell'organizzazione per contenere i rischi di corruzione stimati.		
4.5.2	L'organizzazione deve stabilire dei criteri per valutare il proprio livello di rischio corruzione, che deve tenere in considerazione le politiche e gli obiettivi dell'organizzazione.		
4.5.3	La valutazione del rischio di corruzione deve essere sottoposta a riesame: a) a cadenze regolari in modo da poter valutare accuratamente i cambiamenti e le nuove informazioni in base a tempistiche e frequenze definite dall'organizzazione; b) in caso di un cambiamento significativo alla struttura o alle attività dell'organizzazione.		
4.5.4	L'organizzazione deve conservare le informazioni documentate che dimostrano che la valutazione del rischio di corruzione è stata condotta e utilizzata per progettare o migliorare il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione.		

5	LEADERSHIP	
5.1	Leadership e impegno	
5.1.1	Organo direttivo	
	Quando l'organizzazione possiede un organo direttivo, tale organo deve comprovare leadership e impegno in relazione al sistema di gestione per la prevenzione della corruzione: a) approvando la politica di prevenzione della corruzione dell'organizzazione; b) assicurandosi che la strategia e la politica di prevenzione della corruzione dell'organizzazione siano allineate; c) ricevendo e sottoponendo a riesame, a intervalli programmati, le informazioni concernenti il contenuto e il funzionamento del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione dell'organizzazione; d) richiedendo che vengano stanziati e assegnate risorse adeguate e appropriate necessarie per un funzionamento efficace del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione; e) esercitando una sorveglianza ragionevole sull'attuazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione dell'organizzazione da parte dell'alta direzione e sulla sua efficacia. Tali attività devono essere effettuate dall'alta direzione se l'organizzazione non dispone di un organo direttivo.	
5.1.2	Alta direzione	
	L'alta direzione deve dimostrare leadership e impegno nei riguardi del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione: a) assicurando che il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, comprese le politiche e gli obiettivi, sia stabilito, attuato, mantenuto e riesaminato al fine di affrontare adeguatamente i rischi di corruzione dell'organizzazione; b) assicurando l'integrazione dei requisiti del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione nei processi dell'organizzazione; c) impiegando risorse adeguate e appropriate per il funzionamento efficace del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione; d) facendo comunicazione interna ed esterna sulla politica di prevenzione della corruzione; e) comunicando internamente l'importanza di una gestione per la prevenzione della corruzione efficace e della conformità ai requisiti del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione; f) assicurando che il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione sia debitamente progettato per raggiungere i propri obiettivi; g) guidando e sostenendo il personale affinché contribuisca all'efficacia del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione; h) promuovendo un'adeguata cultura contro la corruzione all'interno dell'organizzazione; i) promuovendo il miglioramento continuo; j) sostenendo altri ruoli di gestione pertinenti per dimostrare la loro leadership nella prevenzione e l'individuazione della corruzione come essa si applica alle rispettive aree di responsabilità; k) incoraggiando l'utilizzo di procedure di segnalazione di atti di corruzione presunti e certi (vedere punto 8.9); l) assicurandosi che nessun membro del personale subisca ritorsioni, discriminazioni o provvedimenti disciplinari (vedere punto 7.2.2.1 d) per le segnalazioni fatte in buona fede o sulla base di una ragionevole convinzione di violazione o sospetta violazione della politica di prevenzione della corruzione dell'organizzazione, o per essersi rifiutato di prendere parte ad atti di corruzione, anche se tale rifiuto possa determinare una perdita di affari per l'organizzazione (eccetto nel caso in cui l'individuo abbia contribuito alla violazione); m) relazionando, ad intervalli programmati, all'organo direttivo (se presente) sul contenuto e sul funzionamento del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e di ogni accusa di corruzione grave o sistematica.	

5.2	Politica per la prevenzione della corruzione	
	L'alta direzione deve stabilire, mantenere e riesaminare una politica per la prevenzione della corruzione che: a) vieti la corruzione; b) richieda la conformità alle leggi per la prevenzione della corruzione applicabili all'organizzazione; c) sia appropriata alle finalità dell'organizzazione; d) fornisca un quadro di riferimento per stabilire, riesaminare e raggiungere gli obiettivi per la prevenzione della corruzione; e) comprenda un impegno a soddisfare i requisiti del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione; f) incoraggi la segnalazione di sospetti in buona fede, o sulla base di una convinzione ragionevole e confidenziale, senza timore di ritorsioni; g) comprenda un impegno per il miglioramento continuo del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione; h) spieghi l'autorità e l'indipendenza della funzione di conformità per la prevenzione della corruzione; i) illustri le conseguenze della non conformità alla politica di prevenzione della corruzione. La politica di prevenzione della corruzione deve; • essere disponibile come informazione documentata; • essere comunicata nelle debite lingue all'interno dell'organizzazione e ai soci in affari che pongono un rischio di corruzione superiore al basso livello; • essere disponibile agli stakeholder pertinenti, nel modo opportuno.	
5.3	Ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione	
5.3.1	Ruoli e responsabilità	
	L'alta direzione deve avere la responsabilità complessiva in merito all'attuazione e all'osservanza del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, come descritto al punto 5.1.2. L'alta direzione deve assicurare che le responsabilità e le autorità per i ruoli pertinenti siano assegnate e comunicate all'interno dell'organizzazione e per ogni suo livello. I manager a ogni livello devono essere responsabili per la richiesta che i requisiti del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione siano applicati e osservati nell'ambito del loro reparto o funzione. L'organo direttivo (se presente), l'alta direzione e tutto il personale restante devono rispondere della comprensione, dell'osservanza e dell'applicazione dei requisiti del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, che afferiscono al loro ruolo nell'organizzazione.	
5.3.2	Funzione della conformità per la prevenzione della corruzione	
	L'alta direzione deve assegnare a una funzione di conformità per la prevenzione della corruzione le responsabilità e l'autorità per: a) supervisionare la progettazione e l'attuazione da parte dell'organizzazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione; b) fornire consulenza e guida al personale circa il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e le questioni legate alla corruzione; c) assicurare che il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione sia conforme ai requisiti del presente documento; d) relazionare sulla prestazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione all'organo direttivo (se presente) e all'alta direzione e ad altre funzioni, nel modo opportuno.	
5.3.2	Deleghe nel processo decisionale	
	Laddove l'alta direzione deleghi al personale l'autorità di assumere decisioni in relazione a cui sussista un rischio di corruzione superiore al livello basso, l'organizzazione deve introdurre e mantenere attivo un processo decisionale o una serie di controlli che richieda che il processo decisionale e il livello di autorità dei decisori siano adeguati e privi di conflitti di interesse effettivi o potenziali. L'alta direzione deve garantire che tali processi siano sottoposti a verifica periodica in quanto facenti parte del proprio ruolo e della propria responsabilità per l'attuazione e l'osservanza del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione delineato al punto 5.3.1	

6	PIANIFICAZIONE	
6.1	Azioni per affrontare rischi e opportunità	
	Quando si pianifica il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, l'organizzazione deve considerare gli aspetti di cui al punto 4.1, i requisiti di cui al punto 4.2, i rischi identificati al punto 4.5 e le opportunità di miglioramento che necessitano di essere affrontate per: a) fornire ragionevole garanzia che il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione può raggiungere i propri obiettivi; b) prevenire o ridurre gli effetti indesiderati relativi alla politica e agli obiettivi di prevenzione della corruzione; c) monitorare l'efficacia del sistema per la prevenzione della corruzione; d) conseguire il miglioramento continuo. L'organizzazione deve pianificare: • azioni volte ad affrontare tali rischi di corruzione e le opportunità di miglioramento; come: • integrare e attuare tali azioni nel sistema di gestione per la prevenzione della corruzione; • valutare l'efficacia di tali azioni.	
6.2	Obiettivi per la prevenzione della corruzione e pianificazione per il loro raggiungimento	
	L'organizzazione deve fissare gli obiettivi del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione relativi alle funzioni e ai livelli pertinenti, gli obiettivi del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione devono: a) essere coerenti con la politica di prevenzione della corruzione; b) essere misurabili (se fattibile); c) tenere in considerazione i fattori applicabili di cui al punto 4.1, i requisiti di cui al punto 4.2 e i rischi di corruzione identificati al punto 4.5; d) essere conseguibili; e) essere monitorati; f) essere comunicati in conformità del punto 7.4; g) essere aggiornati nel modo opportuno. L'organizzazione deve mantenere informazioni documentate sugli obiettivi del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione. Nel pianificare come raggiungere i propri obiettivi del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, l'organizzazione deve determinare: - cosa sarà fatto; - quali risorse saranno richieste; - chi ne sarà responsabile; - quando saranno conseguiti gli obiettivi; - come saranno valutati e riferiti i risultati; - chi comminerà sanzioni e penalità.	
7	SUPPORTO	
7.1	Risorse	
	L'organizzazione deve determinare e fornire le risorse necessarie per l'istituzione, l'attuazione, il mantenimento e il miglioramento continuo del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione.	
7.2	Competenza	
7.2.1	Generalità	
	L'organizzazione deve: a) determinare le competenze necessarie delle persone che lavorano sotto il suo controllo che influisce sulla sua prestazione di prevenzione della corruzione; b) assicurare che queste persone siano competenti sulla base di istruzione, formazione o esperienza appropriate; c) ove applicabile, intraprendere azioni per acquisire e mantenere le necessarie competenze e valutare l'efficacia delle azioni intraprese; d) conservare informazioni documentate appropriate a riprova della competenza.	

7.2.2	Processo di assunzione	
7.2.2.1	In relazione a tutti i membri del personale, l'organizzazione deve applicare procedure tali per cui: a) le condizioni di assunzione richiedano che il personale rispetti la politica di prevenzione della corruzione e il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, fornendo all'organizzazione il diritto di punire i membri del personale in caso di violazione; b) entro un periodo ragionevole dall'assunzione, il personale riceva una copia della politica di prevenzione della corruzione, o gliene sia fornito accesso, e riceva la formazione relativa a tale politica c) l'organizzazione abbia procedure che le permettano di intraprendere misure disciplinari appropriate nei confronti dei membri del personale che violino la politica di prevenzione della corruzione o il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione; d) i membri del personale non subiscano ritorsioni, discriminazioni o misure disciplinari (per esempio, tramite minacce, isolamento, degradazione, mancata promozione, trasferimento, licenziamento, mobbing, persecuzioni o altre forme di molestie) per: 1) essersi rifiutati di prendere parte a qualsivoglia attività o aver declinato qualsivoglia attività in relazione alla quale abbiano ragionevolmente valutato che vi fosse un rischio di corruzione superiore al livello basso che non sia stato limitato dall'organizzazione, oppure; 2) avere espresso sospetti o avere effettuato segnalazioni in buona fede, o sulla base di una convinzione ragionevole, di atti di corruzione tentati, effettivi o presunti o di violazione della politica di prevenzione della corruzione o al sistema di gestione per la prevenzione della corruzione (eccetto laddove l'individuo abbia preso parte a tale violazione).	
7.2.2.2	In relazione a tutte le posizioni che sono esposte a un rischio di corruzione superiore al livello basso (vedere punto 4.5), e alla funzione di conformità per la prevenzione della corruzione, l'organizzazione deve applicare procedure che prevedono che: a) sia condotta la due diligence (vedere punto 8.2) sulle persone prima che siano assunte e sul personale prima che sia trasferito o promosso da parte dell'organizzazione, per determinare, per quanto ragionevole, che sia appropriato assumere o posizionare tali persone e che sia ragionevole credere che osserveranno la politica di prevenzione della corruzione e i requisiti del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione; b) i bonus sulla prestazione, gli obiettivi della prestazione e altri elementi incentivanti della remunerazione siano periodicamente sottoposti a riesame per verificare che siano messe in campo salvaguardie sufficienti per evitare che essi favoriscano la corruzione; c) tali membri del personale, dell'alta direzione e dell'organo direttivo (se presente) depositino una dichiarazione a cadenze ragionevoli in proporzione al rischio di corruzione identificato, che confermino la loro osservanza della politica di prevenzione della corruzione. La dichiarazione di conformità di prevenzione della corruzione può essere una dichiarazione a sé o far parte di un più ampio processo di dichiarazione di conformità.	

7.3	Consapevolezza e formazione	
	L'organizzazione deve fare sensibilizzazione e formazione per la prevenzione della corruzione adeguate e appropriate al personale. Tale formazione deve affrontare i seguenti temi, nel modo opportuno, prendendo in considerazione i risultati della valutazione del rischio di corruzione (vedere punto 4.5): a) la politica di prevenzione della corruzione, le procedure e il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione dell'organizzazione e i relativi obblighi da osservare; b) il rischio di corruzione e i danni a loro e all'organizzazione che può derivare dalla corruzione; c) le circostanze in cui può avvenire la corruzione in relazione ai loro compiti e come riconoscere tali circostanze; d) come riconoscere e affrontare le proposte e le offerte di tangenti; e) come loro possano prevenire ed evitare la corruzione e riconoscere gli indicatori chiave del rischio di corruzione; f) il loro contributo all'efficacia del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, compresi i benefici di una migliore prestazione di prevenzione della corruzione e della segnalazione di casi sospetti di corruzione; g) le implicazioni e le conseguenze potenziali di non conformità ai requisiti del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione; h) come e a chi costoro possano segnalare qualsiasi sospetto (vedere 8.9); i) informazioni sulla formazione e le risorse disponibili. L'organizzazione deve conservare le informazioni documentate sulle procedure di formazione, il contenuto della formazione e quando e a chi essa sia stata fornita.	
7.4	Comunicazione	
7.4.1	L'organizzazione deve determinare le comunicazioni interne ed esterne pertinenti al sistema di gestione per la qualità, includendo: a) cosa vuole comunicare; b) quando comunicare; c) con chi comunicare; d) come comunicare; e) chi comunica. f) Le lingue in cui comunicare.	
7.4.2	La politica per la prevenzione della corruzione deve essere messa a disposizione di tutto il personale dell'organizzazione e ai soci in affari, deve essere comunicata direttamente sia al personale sia ai soci in affari che pongono un rischio di corruzione superiore al livello basso e deve essere pubblicata tramite i canali comunicativi interni ed esterni dell'organizzazione nel modo opportuno	
7.5	Informazioni documentate	
7.5.1	Generalità	
	Il sistema di gestione dell'organizzazione deve comprendere: a) le informazioni documentate richieste dalla presente norma internazionale; b) le informazioni documentate che l'organizzazione determina necessarie per l'efficacia del sistema di gestione.	
7.5.2	Creazione e aggiornamento	
	Nel creare e aggiornare le informazioni documentate, l'organizzazione deve assicurare appropriati: a) identificazione e descrizione (per esempio titolo, data, autore o numero di riferimento); b) formato (per esempio lingua, versione del software, grafica) e supporto (per esempio cartaceo, elettronico); c) riesame e approvazione in merito all'idoneità e all'adeguatezza.	
7.5.3	Controllo delle informazioni documentate	
	Le informazioni documentate richieste dal sistema di gestione e dalla presente norma internazionale devono essere tenute sotto controllo per assicurare che: a) siano disponibili e idonee all'utilizzo, dove e quando necessario; b) siano adeguatamente protette (per esempio da perdita di riservatezza, utilizzo improprio, o perdita d'integrità).	

M O D I		CHECK-LIST AUDIT ISO 37001:2016	Modello: M092C – Rev. 0 Pagina 7 di 12
	Per tenere sotto controllo le informazioni documentate l'organizzazione deve intraprendere le seguenti attività, per quanto applicabile: a) distribuzione, accesso, reperimento e utilizzo; b) archiviazione e preservazione, compreso il mantenimento della leggibilità; c) tenuta sotto controllo delle modifiche (per esempio controllo delle versioni); d) conservazione ed eliminazione. Le informazioni documentate di origine esterna, determinate come necessarie dall'organizzazione per la pianificazione e per il funzionamento del sistema di gestione, devono essere identificate, per quanto appropriato, e tenute sotto controllo.		
8	ATTIVITÀ OPERATIVE		
8.1	Pianificazione e controllo operativi		
	L'organizzazione deve pianificare, attuare, sottoporre a verifica e controllare i processi necessari per soddisfare i requisiti del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e per attuare le azioni descritte al punto 6.1 come segue: a) stabilendo i criteri per i processi; b) attuando il controllo dei processi in conformità ai criteri; c) custodendo per il tempo necessario le informazioni documentate in modo da poter confidare nel fatto che i processi siano stati effettuati come pianificato. Tali processi devono comprendere i controlli specifici illustrati dal punto 8.2 al punto 8.10. L'organizzazione deve tenere sotto controllo le modifiche pianificate e riesaminare le conseguenze dei cambiamenti involontari, intraprendendo azioni per mitigare ogni effetto negativo, per quanto necessario. L'organizzazione deve assicurare che i processi affidati all'esterno siano tenuti sotto controllo.		
8.2	Due diligence		
	Laddove la valutazione del rischio di corruzione dell'organizzazione, condotta secondo il punto 4.5, abbia rilevato un rischio di corruzione superiore al livello basso in relazione: a) alle categorie specifiche di transazioni, progetti o attività; b) alle relazioni in previsione o in corso con categorie specifiche di soci in affari; c) alle categorie specifiche di personale in determinate posizioni (vedere punto 7.2.2.2); l'organizzazione deve valutare la natura e l'entità del rischio di corruzione in rapporto alle transazioni, ai progetti, alle attività, ai soci in affari e ai membri del personale specifici che rientrano in tali categorie. La presente valutazione deve comprendere qualsivoglia due diligence necessaria per ottenere informazioni sufficienti per valutare il rischio di corruzione. La due diligence deve essere aggiornata a cadenze predefinite in modo che i cambiamenti e le nuove informazioni possano essere debitamente presi in considerazione.		
8.3	Controlli finanziari		
	L'organizzazione deve effettuare controlli finanziari per gestire il rischio di corruzione.		
8.4	Controllo non finanziari		
	L'organizzazione deve effettuare controlli non finanziari che gestiscano il rischio di corruzione relativamente alle aree concernenti le attività di acquisizione, operative, di vendita, commerciali, delle risorse umane, legali e normative		
8.5	Attuazione dei controlli per la prevenzione della corruzione da parte di organizzazioni controllate e soci in affari		
8.5.1	L'organizzazione deve attuare procedure che richiedano che tutte le altre organizzazioni su cui detiene il controllo: a) o applichino il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, b) o applichino i loro controlli per la prevenzione della corruzione, in ogni caso solo nella misura in cui ciò è ragionevole e proporzionato rispetto ai rischi di corruzione a cui le organizzazioni controllate sono sottoposte, prendendo in considerazione la valutazione del rischio di corruzione condotta in conformità al punto 4.5.		

8.5.2	In relazione ai soci in affari non sottoposti a controllo dell'organizzazione per cui la valutazione del rischio di corruzione (vedere punto 4.5) o la due diligence (vedere punto 8.2) abbiano identificato un rischio di corruzione superiore al livello basso e laddove i controlli per la prevenzione della corruzione attuati aiuterebbero a contenere il rischio di corruzione in questione, l'organizzazione deve attuare le procedure di cui a seguire: a) l'organizzazione deve determinare se il socio in affari metta in atto i controlli per la prevenzione della corruzione che gestiscono i relativi rischi di corruzione; b) laddove un socio in affari non metta in atto i controlli per la prevenzione della corruzione o non sia possibile verificare se li metta in atto: 1) se fattibile, l'organizzazione deve pretendere dal socio in affari che dia attuazione ai controlli per la prevenzione della corruzione in riferimento alla transazione, al progetto o all'attività pertinente; 2) oppure, se non è fattibile pretendere che il socio in affari dia attuazione ai controlli per la prevenzione della corruzione, ciò deve costituire un fattore da considerare nella valutazione del rischio di corruzione concernente la relazione con tale socio in affari (vedere i punti 4.5 e 8.2) e il modo in cui l'organizzazione gestisce tali rischi (vedere i punti 8.3, 8.4 e 8.5).		
8.6	Impegni per la prevenzione della corruzione		
	Nei confronti dei soci in affari che pongono un rischio di corruzione superiore al livello basso, l'organizzazione deve attuare procedure che prevedano, per quanto fattibile: a) che i soci in affari si impegnino a prevenire atti di corruzione da parte del socio in affari, per suo conto o a suo vantaggio in relazione alla transazione, al progetto, all'attività o alla relazione pertinente; b) che l'organizzazione sia in grado di cessare il rapporto con il socio in affari in caso di atti di corruzione commessi da parte del socio in affari, per suo conto o a suo vantaggio in relazione alla transazione, al progetto, all'attività o alla relazione pertinente. Qualora non sia fattibile soddisfare i requisiti di cui ai punti sopra a) o b), ciò deve essere un fattore da prendere in considerazione nella valutazione del rischio di corruzione concernente la relazione con tale socio in affari (vedere i punti 4.5 e 8.2) e il modo in cui l'organizzazione gestisce tali rischi (vedere i punti 8.3, 8.4 e 8.5).		
8.7	Regali, ospitalità, donazioni e benefici simili		
	L'organizzazione deve applicare procedure che siano progettate per prevenire l'offerta, la fornitura o l'accettazione di regali, ospitalità, donazioni e benefici simili laddove tale offerta, fornitura o accettazione, rappresenti un atto di corruzione o possa essere ragionevolmente percepito come tale.		
8.8	Gestione dell'inadeguatezza dei controlli per la prevenzione della corruzione		
	Laddove la due diligence (vedere 8.2) condotta su una specifica transazione, progetto, attività o relazione con un socio in affari stabilisca che i rischi di corruzione non possono essere affrontati dai controlli la prevenzione della corruzione esistenti e che l'organizzazione non possa o non voglia attuare controlli per la prevenzione della corruzione aggiuntivi o più approfonditi oppure non possa o non voglia intraprendere altre misure idonee (come cambiare la natura della transazione, del progetto, dell'attività o della relazione) per consentire che l'organizzazione gestisca i rischi di corruzione in questione, l'organizzazione deve : a) in caso di una transazione, un progetto, un'attività o una relazione esistenti, adottare misure adeguate ai rischi di corruzione e alla natura della transazione, del progetto, dell'attività o della relazione per cessare, interrompere, sospendere o ritirarsi da ciò non appena possibile; b) in caso di una nuova proposta di transazione, progetto, attività o relazione, rimandarne o declinarne il prosieguo.		

8.9	Segnalazione dei sospetti	
	L'organizzazione deve attuare procedure che: a) favoriscano e consentano alle persone di segnalare in buona fede o sulla base di una ragionevole convinzione atti di corruzione tentati, presunti ed effettivi, oppure qualsiasi violazione o carenza concernente il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione alla funzione di conformità per la prevenzione della corruzione o al personale preposto (sia direttamente che mediante un parte terza appropriata); b) ad eccezione di un procedimento richiesto per procedere ad un'indagine, prevedano che l'organizzazione tratti le segnalazioni in via confidenziale, in modo da proteggere l'identità di chi segnala e di altri coinvolti o menzionati nella segnalazione; c) consentano la segnalazione in forma anonima; d) vietino ritorsioni e proteggano coloro che effettuano le segnalazioni dalle ritorsioni, dopo avere in buona fede, o sulla base di una convinzione ragionevole, sollevato o riferito sospetti circa atti di corruzione tentati, certi o presunti oppure violazioni concernenti la politica per la prevenzione della corruzione o il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione; e) permettano al personale di ricevere consulenze da una persona appropriata su cosa fare quando ci si trova dinanzi a un sospetto o a una situazione che possa comprendere atti di corruzione. L'organizzazione deve garantire che tutti i membri del personale siano edotti sulle procedure di segnalazione e siano in grado di utilizzarle, e che siano consapevoli dei loro diritti e delle loro tutele in base a tali procedure.	
8.10	Indagini e gestione della corruzione	
	L'organizzazione deve attuare procedure che: a) richiedano la valutazione, e se necessario, l'indagine di qualsiasi atto di corruzione o violazione della politica di prevenzione della corruzione o al sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, che sia riferito, rilevato o ragionevolmente presunto; b) richiedano azioni appropriate nel caso in cui l'indagine riveli qualsivoglia atto di corruzione o violazione della politica di prevenzione della corruzione o al sistema di gestione per la prevenzione della corruzione; c) diano potere e capacità d'azione agli investigatori; d) richiedano la collaborazione nell'ambito dell'indagine da parte del personale pertinente; e) richiedano che lo stato e i risultati dell'indagine siano riferiti alla funzione di conformità per la prevenzione della corruzione e alle altre funzioni di conformità, nel modo opportuno; f) richiedano che l'indagine sia svolta in maniera riservata e che i risultati di tale indagine siano riservati. L'indagine deve essere condotta da parte di, e riferita a, membri del personale che non facciano parte del ruolo o della funzione oggetto di indagine. L'organizzazione può nominare un socio in affari affinché svolga l'indagine e comunichi i risultati a membri del personale che non facciano parte del ruolo o della funzione oggetto di indagine.	
9	VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI	
9.1	Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione	
	L'organizzazione deve determinare: a) cosa è necessario monitorare e misurare; b) chi è responsabile del monitoraggio; c) i metodi di monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione, come applicabile, per assicurare risultati validi; d) quando il monitoraggio e la misurazione devono essere eseguiti; e) quando i risultati del monitoraggio e della misurazione devono essere analizzati e valutati; f) a chi e come tali informazioni devono essere riferite. L'organizzazione deve conservare informazioni documentale appropriate come evidenza dei metodi e dei risultati. L'organizzazione deve valutare la prestazione per la prevenzione della corruzione e l'efficacia del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione.	

9.2	Audit interno	
9.2.1	L'organizzazione deve condurre, a intervalli pianificati, audit interni allo scopo di fornire informazioni per accertare se il sistema di gestione per la qualità: a) è conforme ai: 1) requisiti propri dell'organizzazione relativi al suo sistema di gestione; 2) requisiti della presente norma internazionale; b) è efficacemente attuato e mantenuto.	
9.2.2	L'organizzazione deve: a) pianificare, stabilire, attuare e mantenere uno o più programmi di audit comprensivi di frequenza, metodi, responsabilità, requisiti di pianificazione e reporting, che devono tenere in considerazione l'importanza dei processi coinvolti, i cambiamenti che influiscono sull'organizzazione, e i risultati degli audit precedenti; b) definire i criteri e il campo di applicazione per ciascun audit; c) selezionare gli auditor e condurre gli audit in modo tale da assicurare l'obiettività e l'imparzialità del processo di audit; d) garantire che i risultati degli audit siano riferiti ai dirigenti di competenza, alla funzione conformità per la prevenzione della corruzione, all'alta direzione e, quando opportuno, all'organo direttivo (se presente); e) conservare le informazioni documentate quale prova dell'attuazione del programma di audit e dei risultati di audit.	
9.2.3	Tali audit devono essere ragionevoli, proporzionati e commisurati al rischio. Tali audit devono constare di processi di audit interno o di altre procedure che sottopongano a verifica le procedure, i controlli e i sistemi per: a) corruzione o presunta corruzione; b) violazione della politica per la prevenzione della corruzione o ai requisiti del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione; c) omessa osservanza da parte dei soci in affari dei requisiti dell'organizzazione applicabili per la prevenzione della corruzione; d) debolezze o possibilità di miglioramento del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione.	
9.2.4	Per garantire l'oggettività e l'imparzialità di tali programmi di audit, l'organizzazione deve assicurare che tali audit siano intrapresi da uno tra i seguenti soggetti: a) una funzione o un membro indipendente del personale deputato o nominato per tale processo; b) dalla funzione di conformità per la prevenzione della corruzione (a meno che il campo di applicazione dell'audit non includa la valutazione dello stesso sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, o un lavoro simile di cui la funzione di conformità per la prevenzione della corruzione è responsabile); c) una persona idonea del reparto o di una funzione diversa da quella oggetto di audit; d) una parte terza appropriata; e) un gruppo composto da qualsiasi membro di cui ai punti da a) a d). L'organizzazione deve garantire che nessun auditor effettui l'audit della propria sfera di lavoro.	

9.3	Riesame di direzione	
9.3.1	Riesame da parte dell'alta direzione	
	L'alta direzione deve, a intervalli pianificati, sottoporre a riesame il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione dell'organizzazione, per assicurarne la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia. Il riesame dell'alta direzione deve includere considerazioni su: a) lo stato delle azioni derivanti da precedenti riesami di direzione; b) le modifiche di aspetti esterni e interni che sono pertinenti al sistema di gestione per la prevenzione della corruzione; c) le informazioni sulla prestazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, includendo le tendenze relative: 1) alle non conformità e alle azioni correttive; 2) ai risultati del monitoraggio e della misurazione; 3) ai risultati di audit; 4) ai rapporti relativi alla corruzione; 5) alle investigazioni; 6) alla natura e all'entità dei rischi di corruzione affrontati dall'organizzazione; d) l'efficacia delle azioni intraprese per affrontare i rischi di corruzione; e) le opportunità per il miglioramento continuo del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione come indicato al punto 10.2. I risultati del riesame dell'alta direzione devono comprendere le decisioni relative alle opportunità per il miglioramento continuo e ogni esigenza di modifiche al sistema di gestione per la prevenzione della corruzione. Un compendio dei risultati del riesame dell'alta direzione deve essere presentato all'organo direttivo (se presente). L'organizzazione deve conservare le informazioni documentate quale evidenza dei risultati dei riesami dell'alta direzione.	
9.3.2	Riesame da parte dell'organo direttivo	
	L'organo direttivo (se presente) deve effettuare riesami periodici del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione sulla base delle informazioni fornite dall'alta direzione e dalla funzione di conformità per la prevenzione della corruzione e di qualsiasi altra informazione che l'organo direttivo richieda od ottenga. L'organizzazione deve conservare una sintesi delle informazioni documentate quale evidenza dei risultati dei riesami dell'organo direttivo.	
9.4	Riesame da parte della funzione di conformità per la prevenzione della corruzione	
	La funzione di conformità per la prevenzione della corruzione deve valutare in modo continuativo se il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione: a) è adeguato per gestire efficacemente i rischi di corruzione a cui è sottoposta l'organizzazione; b) è attuato in modo efficace. La funzione di conformità per la prevenzione della corruzione deve riferire a intervalli pianificati e in occasioni ad hoc, come opportuno, all'organo direttivo (se presente) e all'alta direzione, o alla commissione competente dell'organo direttivo o dell'alta direzione, circa l'adeguatezza e l'attuazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, ivi compresi i risultati delle indagini e degli audit.	

10	MIGLIORAMENTO		
10.1	Non conformità e azioni correttive		
	Quando si verifica una non conformità, l'organizzazione deve: a) reagire tempestivamente alla non conformità e, per quanto applicabile: 1) intraprendere azioni per tenerla sotto controllo e correggerla; 2) affrontarne le conseguenze; b) valutare l'esigenza di azioni per eliminare la causa o le cause della non conformità in modo che non si ripeta o non si verifichi altrove: 1) riesaminando la non conformità; 2) determinando le cause della non conformità; 3) determinando se esistono o potrebbero verificarsi non conformità simili; c) attuare ogni azione necessaria; d) riesaminare l'efficacia di ogni azione correttiva intrapresa; e) effettuare modifiche al sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, se necessario. Le azioni correttive devono essere appropriate agli effetti delle non conformità riscontrate. L'organizzazione deve conservare informazioni documentate quale evidenza • della natura delle non conformità e di ogni successiva azione intrapresa; • dei risultati di ogni azione correttiva.		
10.2	Miglioramento continuo		
	L'organizzazione deve migliorare continuamente la sostenibilità, l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione		

Azienda:
Audit del:
Eseguito da: